

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1979
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1979
(V. Stampato n. 816)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale
sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importa-
zioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la
televisione, relative parti staccate, nonché microfoni, alto-
parlanti e amplificatori di bassa frequenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di esonero, rimborso e dilazioni di pagamento dei diritti di confine sono estese all'imposta di fabbricazione di cui al primo comma, con le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale previsto nell'articolo 18 ».

All'articolo 10, nel terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nelle quali sarà prevista la possibilità che la restituzione venga operata anche mediante detrazione delle relative somme dal carico dell'imposta accertata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonché microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza

Art. 1.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 14,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fabbrica i prodotti previsti nell'articolo 6 senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 8 è punito con la pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti rinvenuti in fabbrica e nei locali annessi od attigui. »;

al secondo comma, la parola « multa » è sostituita dalle altre: « pena pecuniaria »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro sono punite con la pena pecuniaria proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa e comunque non inferiore nel minimo a lire duecentomila ».

All'articolo 15, sono soppressi i commi secondo, terzo e quarto.

All'articolo 16,

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi si applica la sanzione della pena pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione controlla la regolarità della denuncia delle giacenze e provvede altresì ad accertare, in contraddittorio con il fabbricante, la quantità dei prodotti finiti fabbricati successivamente all'entrata in vigore

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del presente decreto e fino alla data di inizio della vigilanza sui locali e sui depositi di fabbrica; procede quindi alla liquidazione della imposta sui prodotti che non sono stati introdotti nei depositi soggetti a vigilanza finanziaria ed a notificarla al denunciante. Questi deve effettuare il pagamento entro venti giorni dalla notifica, salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo 17 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'imposta liquidata ai sensi del quarto comma del precedente articolo 16 è sospeso per i prodotti che siano stati dichiarati per l'esportazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sospesa sarà abbontata allorchè sarà fornita la prova che la merce è stata esportata a norma delle disposizioni doganali; il diritto all'abbuono deve essere fatto valere, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della restituzione dell'imposta a termini dell'ultimo comma del precedente articolo 10 si presume che abbiano assolto l'imposta stessa tutti i prodotti liberi nazionali che saranno esportati successivamente al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (*ex voce* doganale 85.15/C), nonché dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.

Art. 3.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 1° ottobre 1979 ().*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare alcune misure urgenti in materia fiscale per modificare il regime fiscale sulla birra e sulle banane, nonchè per istituire una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 600 a lire 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 4 ottobre 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente articolo 1 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 1,70 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 3.

I maggiori tributi dovuti in base all'articolo 2 del presente decreto debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Art. 4.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 2 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro 5 giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 2.

Art. 5.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 350 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.000 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 6.

È istituita un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori nella misura di lire 75.000 per ciascun esemplare.

Sui tubi catodici importati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorchè incompleti, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 7.

Ai fini della classificazione dei prodotti indicati nell'articolo 6 si tiene conto dei criteri contenuti nella tariffa dei dazi doganali di importazione.

Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti medesimi, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la stessa procedura stabilita dal Titolo II, Capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; in deroga a detta procedura, nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'articolo 65 del citato testo unico, gli adempimenti demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal Capo di tale ufficio.

Art. 8.

Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'articolo 6 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.

Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato presso la competente sezione provinciale di tesoreria.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata ed è rinnovata con il pagamento del relativo diritto annuale.

Il diritto deve essere versato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve, dieci giorni prima, presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 9.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere i registri che gli vengono prescritti dall'Amministrazione finanziaria.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo le determinazioni da adottarsi motivatamente dalla stessa Amministrazione. Questa ha facoltà, in qualsiasi momento, di ispezionare le registrazioni e le contabilità, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e di prescrivere a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessario per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo all'attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e fornitura dei servizi essenziali.

Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 10.

I prodotti finiti di cui all'articolo 6 devono essere accertati per quantità e sono estratti dal deposito di fabbrica o dagli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria, previo pagamento del tributo da effettuarsi dal fabbricante o dal titolare del deposito direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.

Sui tubi catodici esportati isolatamente o montati su televisori a colori, ancorchè incompleti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Se tali prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo, la restituzione dell'imposta è accordata con l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima dei prodotti che intende detenere nei locali di fabbrica.

Resta salva l'applicazione della disposizione dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 12.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamento abbuonate o restituite, nonchè le indennità di mora e le somme accessorie sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639; all'atto di ingiunzione emesso, a norma del predetto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.

Il diritto dello Stato al recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero della imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta nonchè per il pagamento della multa e delle spese dovute dal colpevole e dal responsabile civile ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti nelle fabbriche od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale anche se di proprietà di terzi ed è preferito ad ogni altro credito.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata, purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo; il diritto al rimborso si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Art. 13.

Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti esistenti nei depositi di fabbrica o negli altri depositi soggetti a vigilanza finanziaria o trasportati con bolletta di cauzione è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

Art. 14.

Chiunque fabbrica i prodotti previsti nell'articolo 6 senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 8 è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispon-

dente ai prodotti già ottenuti o ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito con la multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applica a carico dei responsabili la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

Le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro sono punite con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dalla Amministrazione è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Chiunque manomette o altera i congegni, i bolli e i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito ai sensi dell'articolo 349 del codice penale. Se la manomissione o alterazione è resa possibile o comunque agevolata per colpa di chi ha in custodia la cosa, si applica la pena prevista dall'articolo 350 del codice penale.

Il fabbricante che omette il pagamento del diritto di licenza o lo effettua oltre il termine di cui all'articolo 8 è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'ammontare del diritto stesso.

Art. 15.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengano i prodotti di cui al precedente articolo 6 è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

Per i reati previsti dal precedente articolo 14 il tentativo è punito con le stesse pene del reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonchè i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni concernenti la confisca e le misure delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni concernente l'applicazione dell'imposta di fabbricazione di cui all'articolo 6 è punita con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 16.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fabbricano i prodotti indicati nell'articolo 6 devono presentare la denuncia di cui all'articolo 8 entro trenta giorni dalla predetta data.

Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui al comma precedente deve farne denuncia all'ufficio delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, specificando la quantità e la qualità dei prodotti finiti. La denuncia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.

In caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi si applica la sanzione della pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono alla liquidazione dell'imposta sulle giacenze ed a notificarla al denunciante. Questi, entro venti giorni dalla ricevuta notifica, deve provvedere al pagamento mediante versamento alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 3.

Art. 17.

Il pagamento dell'imposta sui prodotti di cui all'articolo 6 giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e denunciati ai sensi dell'articolo precedente, può essere sospeso fino al centovesimo giorno dalla data stessa per quei prodotti che nella denuncia siano stati espressamente dichiarati come destinati alla esportazione.

La spedizione all'estero dovrà essere preventivamente notificata all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione cui è stata presentata la denuncia. L'abbuono dell'imposta sospesa verrà concesso allorché sarà fornita la prova che la merce è stata esportata entro il termine di cui al precedente comma. Tale prova sarà data mediante la bolletta doganale di esportazione e copia della fattura di vendita, vidimata dalla dogana, nella quale la merce deve risultare descritta in modo da potersi identificare per quella indicata nella denuncia.

Il diritto all'abbuono deve, a pena di decadenza, essere fatto valere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina della imposta di fabbricazione di cui al precedente articolo 6.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Genova, addì 1° ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA —
PANDOLFI — MARCORÀ

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO